

SCHEMA - CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA CONFERMA D'ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVI DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST-SISMA 2012 CASTELLO DEI PIO DI SAVOIA.

ART. 1 – PREMESSA

Gli interventi di riparazione post-sisma, da effettuare presso il Castello dei Pio di Savoia di proprietà del Comune di Carpi, hanno un grande rilievo, sia da un punto di vista specificamente tecnico ed architettonico, sia da un punto di vista relativo al valore storico e patrimoniale dei luoghi oggetto di intervento.

Da qui ne scaturisce l'importanza di una documentazione video, finalizzata al resoconto pressoché integrale delle operazioni più salienti, inteso come testimonianza di ciò che si è effettuato (e come lo si è effettuato, nello specifico), del momento storico in cui si è intervenuti e delle motivazioni che hanno portato a mettere in pratica tali opere architettoniche. Quindi una testimonianza tecnica e storica dei lavori.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio consiste nella produzione di audio video che documentino gli interventi riparazione post-sisma, da eseguire presso il Castello dei Pio di Savoia.

Essi dovranno essere eseguiti in fasi successive, come di seguito specificato:

- **prima fase:** documentazione video del sito interessato dai lavori nel suo stato di fatto antecedente gli interventi;
- **seconda fase:** documentazione video delle lavorazioni più salienti, sulla base di un calendario delle riprese concordato con le maestranze del cantiere, da svolgersi da inizio a fine lavori;
- **terza fase:** restituzione finale attraverso la realizzazione di un video/documentario della durata da concordarsi con la committenza.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, l'Amministrazione potrà richiedere alla Ditta di apportare variazioni contrattuali entro il limite del 20% dell'importo di aggiudicazione, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali, che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che siano approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi il limite del 20%, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso della Ditta affidataria.

Con la sottoscrizione del presente capitolato la Ditta si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a suo carico.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di quindici mesi, indicativamente da marzo 2020 a maggio 2021, corrispondente alla durata del primo e del secondo stralcio dei lavori di riparazione danni post sisma sul Castello dei Pio.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi richiesti dovranno svolgersi presso il Castello dei Pio del Comune di Carpi come indicati all'art. 2 del presente Capitolato e comprenderanno:

- N. 30 sopralluoghi in cantiere;
- N. 20 ore riprese video, di cui alcune riprese dall'alto con drone dei lavori sulla Torre dell'Orologio e del Passerino;
- Costo attrezzatura video e materiali di consumo (attrezzatura specialistica, schede video, dvd);
- Montaggio di un video HD delle lavorazioni di una durata da concordare con la committenza.

ART. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE

Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza per evitare danni ai beni pubblici e privati e per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio. A tal fine, la Ditta affidataria si impegna a sottoscrivere apposita polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Ditta affidataria è l'unica responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati ai soggetti e all'Amministrazione committente, nonché ai terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Arch. Cesare Sereni.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del servizio. **La Ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio negli orari d'ufficio, tramite mail e cellulare.**

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato **con acconto del 50% a metà riprese effettuate e saldo alla consegna della documentazione** e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità e regolare esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture dei CIG (codice identificazione gara) e le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: Ufficio **UFT5W3**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, per i pagamenti della pubblica amministrazione è entrato in vigore il decreto di attuazione con le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015).

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. E' obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 *split payment*".

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

La Ditta è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010;

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CUP C92C14000120006 e **CIG**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA' E/O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, e nel contratto. Ai sensi dell'art. 314, la verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Successivamente alla verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora il DURC della Ditta affidataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato Regolamento 207/2010.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante la forma della corrispondenza commerciale con modalità elettronica, anche ai sensi dell'art. 334 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. La Ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto non è ammesso.

ART. 12 – PENALITA'

Qualora la Ditta affidataria non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale di **all'1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini**, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all'Affidatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e la Ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva.

ART. 13 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'operatore economico sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Carpi, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

ART. 14 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta affidataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari meglio specificati all'art. 10;

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Rimborso di spese, risarcimenti danni e penali verranno compensati mediante ritenuta sui corrispettivi del contratto.

ART. 15 – DIRITTO APPLICABILE- FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- Il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per le parti ancora in vigore;
- il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia del Comune di Carpi approvato con la Delibera del Consiglio comunale n. 72 del 11/07/2013.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena.

ART. 16 – INFORMATIVA PRIVACY

In conformità all'art. 13 D. Lgs. 196/03, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall'art. 4 comma d) e dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 4 comma e) e dall'art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari, non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici, e saranno comunicati all'esterno per l'espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7, contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in via Peruzzi 2 – 41012 Carpi (MO), tel 059 649082 fax 059 649152. L'informativa completa può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213.

La firma apposta in calce all'offerta varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti, per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cesare Sereni